



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo Sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport con il quale l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 al reg. 726, con il quale la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

VISTO l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentiti "gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo Sport

spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. "

VISTO l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che prevede che *"In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2."*

VISTA la nota trasmessa in data 4 Maggio 2021, con la quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha richiesto che, per la gara Finale di Coppa Italia Femminile, da disputarsi il 30 Maggio 2021 presso lo stadio "Città del Tricolore" di Reggio Emilia, e per la gara amichevole della nazionale maschile Italia - San Marino, in programma il 28 maggio 2021, presso la "Sardegna Arena" di Cagliari, venisse concessa una deroga per consentire, previa presentazione di specifico protocollo, l'accesso al pubblico in misura del 20% della capienza massima consentita;

VISTI i Protocolli della FIGC, trasmessi al Dipartimento per lo sport i giorni 13 e 25 maggio 2021, contenenti disposizioni volte a massimizzare l'efficacia delle misure di prevenzione degli eventi in questione;

VISTO il parere del Comitato Tecnico Scientifico, contenente specifiche misure precauzionali, espresso in data 14 maggio 2021, verbale n. 18;

SENTITO il Ministro della Salute Roberto Speranza;

DECRETA

Art.1

1. Con riferimento alla gara Finale di Coppa Italia Femminile, da disputarsi il 30 Maggio 2021, nel rispetto del protocollo richiamato in premessa e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, è consentito l'accesso al pubblico in misura del 20% della capienza massima consentita presso lo stadio "Città del Tricolore" di Reggio Emilia.
2. Con riferimento alla gara amichevole della nazionale maschile Italia - San Marino, in programma il 28 maggio 2021, presso la "Sardegna Arena" di Cagliari, nel rispetto del protocollo richiamato in premessa e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, è consentito l'accesso al pubblico nella misura massima di 500 spettatori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato allo Sport

3. In aggiunta alle misure previste dai rispettivi Protocolli, dovranno essere rispettate le condizioni di protezione individuale e di distanziamento tra gli spettatori di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, nonché l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.
4. Si raccomanda che vengano ben identificati, e ogni qualvolta possibile separati, i percorsi di afflusso e deflusso del pubblico e che l'accesso sia riservato a persone in possesso di certificazioni attestanti l'esecuzione di un test diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l'evento o di certificato che comprovi la guarigione da Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell'evento ovvero dalle certificazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 14 commi 1 e 2 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.
5. Spetta alle autorità sanitarie locali la definizione del dettaglio degli aspetti operativi utili a una migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio previste dal presente provvedimento e dal protocollo allegato, nonché il controllo sulla loro osservanza e la verifica circa l'idoneità degli impianti che ospiteranno gli incontri.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.sport.governo.it).

Roma, 27 maggio 2021

Valentina Vezzali

Registrato alla Corte dei Conti
al n. 1371 del 27 maggio 2021